

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI ALLE SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PER LE ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 28 DEL D.L. 78/2010, COME MODIFICATO CON LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N° 183, ART. 4, COMMA 102, LETTERA B)**

**Art. 1 (Principi)**

1. Nell'esercizio del potere-dovere di determinazione dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni la Giunta comunale attua i seguenti principi generali desumibili dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122:
  - a. L'Amministrazione comunale si conforma, nei limiti delle vigenti disposizioni che vincolano le capacità assunzionali, alla necessità di avvalersi esclusivamente di personale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le sole eccezioni consentite dalla legge ed indicate negli atti di programmazione e di determinazione del fabbisogno.
  - b. L'Amministrazione comunale attua la progressiva riduzione della spesa per l'acquisizione di risorse umane a tempo determinato, fino al raggiungimento del limite massimo fissato al 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 o triennio 2007/2009
  - c. Il principio della tendenziale riduzione della spesa si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato, a rapporti professionali disciplinati con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero ancora a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.
2. Il limite di cui al precedente comma deve essere rispettato con riferimento a ciascuna programmazione triennale.
3. Le presenti disposizioni, nell'ambito del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, hanno per oggetto il recepimento dei principi indicati dal comma 1 e le tassative deroghe ai medesimi.

**Art. 2 (Modalità di calcolo del limite obiettivo)**

1. Tenendo conto delle dimensioni demografiche dell'ente e della sottodimensionata struttura comunale dello stesso, la riduzione di spesa per personale a tempo determinato viene apportata tenendo conto dei valori complessivi. La Giunta provvede, quindi, a ripartire programmaticamente la capacità di spesa tra le varie tipologie contrattuali a prescindere dalla specifica entità dell'obiettivo per ciascuna di esse.

**Art. 3 (Deroghe)**

1. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come recepite dal presente regolamento e con le deroghe ivi previste, si applicano a decorrere dal 2012 per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o triennio 2007-2009.

2. Ferma restando la disciplina specifica di cui al precedente comma in materia di funzioni di polizia, istruzione e settore sociale, i limiti di spesa di cui all'art. 1 possono essere superati, fermo restando il rispetto del limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2009 o triennio 2007/2009, esclusivamente quando non sia possibile, attraverso possibili rimedi organizzativi, diversamente salvaguardare il corretto esercizio delle funzioni fondamentali indicate dall'articolo 14 comma 27 del D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 95/2012. Le ragioni del ricorso alla deroga debbono essere adeguatamente espresse nell'atto di programmazione che se ne avvale.
4. In deroga alla disciplina di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, è sempre ammesso il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato nei casi di dotazione di personale per la temporanea copertura di posti per i quali sia stato indetto il relativo bando di concorso nel caso in cui la figura professionale da reclutare afferisca a profilo di alta o specifica qualificazione e ne sia attestata la indispensabilità ai fini della salvaguardia di particolari esigenze operative che, se non soddisfatte, pregiudicherebbero l'assolvimento di servizi obbligatori e fondamentali. In tal caso l'atto che si avvale della deroga e che dispone la spesa eccedente deve essere accuratamente motivato in relazione alla indispensabilità della figura professionale, all'impossibilità del ricorso ad altre soluzioni organizzative, alla esplicitazione dei concreti pregiudizi che potrebbero altrimenti derivare all'Ente.
5. Nel caso in cui ci si avvalga della deroga di cui al precedente comma 3, la spesa impegnata – in eccedenza rispetto al 50 % di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009 – dovrà essere prioritariamente compensata con pari riduzione della spesa impegnabile per altre categorie di lavoro temporaneo, in guisa da assicurare, tendenzialmente, il massimo avvicinamento possibile della spesa al 50 % previsto dalla normativa, senza computare, a tal fine, la spesa relativa ai rapporti di lavoro flessibili di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le deroghe di cui al presente articolo debbono motivatamente essere previste dalla deliberazione di approvazione del fabbisogno e della programmazione triennale delle assunzioni con riferimento agli specifici esercizi in cui saranno applicate. Le proroghe dei contratti di lavoro a termine, nel rispetto della normativa inderogabile regolante durata ed aspetti giuridici degli stessi, qualora rientranti nella fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, potranno essere disposte, motivatamente, dal Responsabile del Settore interessato alla prosecuzione della utilizzazione delle professionalità, previa verifica della compatibilità della spesa da effettuarsi di concerto con i Responsabili del Settore Economico Finanziario e del Settore AA.GG., trattandosi, nella specie, di prosecuzione di rapporti di lavoro e non di nuove assunzioni giusta il principio espresso dal Ministero della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica – con parere n° 54723 del 21 dicembre 2009.
7. In nessun caso l'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo potrà comportare violazione del principio inderogabile di riduzione della spesa di personale.